

SET INFORMATIVO



CONTRATTO DI ASSICURAZIONE MULTISPORT PER ATTIVITÀ SPORTIVE

Sogessur S.A. Rappresentanza Generale Per l'Italia

Contratto di Assicurazione di Rami Danni

Il presente Set Informativo, contenente:

- DIP - Documento Informativo Precontrattuale
- DIP Aggiuntivo - Documento Informativo Precontrattuale Aggiuntivo
- Condizioni di Assicurazione, comprensive del Glossario

deve essere consegnato al Contraente prima della Conclusione del contratto.

Il Contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della Conclusione del contratto.

Data di ultimo aggiornamento: Giugno 2025

Compagnia:

SOGESSUR SA Rappresentanza Generale per l'Italia

Compagnia registrata in Francia, operante in Italia in regime di stabilimento – nr. iscrizione I00094

Le informazioni precontrattuali e contrattuali complete relative al prodotto sono fornite in altri documenti.

Che tipo di assicurazione è?

Questa polizza ti assicura per i danni involontariamente causati a terzi nello svolgimento di pratiche sportive e in caso di infortunio durante la pratica sportiva prevede servizi di assistenza oltre al rimborso del costo degli abbonamenti, lezioni, noleggio di attrezzature sportive per il periodo non goduto. L'Assicurazione, inoltre, presta servizi di Tutela Legale.



Che cosa è assicurato?

- ✓ **Responsabilità civile per danni a persone terze e a cose di terzi:** danni materiali e diretti a persone terze a seguito di incidente causato dall'assicurato nello svolgimento di pratiche sportive. Sono inoltre assicurati i danni materiali e diretti a cose di terzi a seguito di incidente causato dall'assicurato nello svolgimento di pratiche sportive.
- ✓ **Rimborso abbonamenti, lezioni, noleggio materiali sportivi non goduti:** a seguito di infortunio dell'assicurato occorso nello svolgimento di pratiche sportive.
- ✓ **Spese ordinarie di ricerca, soccorso e salvataggio:** a seguito di incidente o infortunio dell'assicurato occorso nello svolgimento di pratiche sportive.
- ✓ **Spese mediche d'urgenza:** a seguito di infortunio dell'assicurato nello svolgimento di pratiche sportive e sostenute nell'immediatezza del sinistro.
- ✓ **Accompagnatore durante il ricovero dell'assicurato:** spese di viaggio dell'accompagnatore sino alla struttura sanitaria di ricovero dell'assicurato a seguito di infortunio dell'assicurato nello svolgimento di pratiche sportive.
- ✓ **Rientro sanitario:** spese di trasporto sanitario a seguito di infortunio dell'assicurato nello svolgimento di pratiche sportive.
- ✓ **Ritorno dei compagni di viaggio:** spese di viaggio a seguito di infortunio dell'assicurato nello svolgimento di pratiche sportive e a condizione che i membri del gruppo che viaggiano con l'assicurato siano garantiti dalla stessa assicurazione e non possano più fare ritorno alla loro residenza con i mezzi di trasporto inizialmente previsti.
- ✓ **Tutela legale:** copre le spese peritali e di difesa legale in caso di controversie insorte a seguito di incidente e/o infortunio dell'assicurato occorso nello svolgimento di pratiche sportive.
- ✓ **Anticipo cauzione penale:** se l'assicurato viene arrestato o minacciato d'arresto per infrazione alla legislazione del Paese straniero nel quale si trova.
- ✓ **Trasporto salma:** spese di trasporto in caso di decesso dell'assicurato.



Che cosa non è assicurato?

Rischi esclusi dall'Assicurazione:

- ✗ Viaggi con soggiorno di più di tre mesi consecutivi in luogo diverso da quello di residenza dell'assicurato.
- ✗ Pratiche sportive per le quali è necessaria una polizza assicurativa obbligatoria per legge (es. automobilismo), ovvero un permesso o una licenza in base alla normativa vigente al momento della sottoscrizione della polizza, ad eccezione delle attività sportive invernali indicate dal Decreto Legislativo n. 40 del 28/02/2021 e successive modifiche.
- ✗ Partecipazione amatoriale a viaggi e raid cosiddetti "avventurosi" in assenza di preventiva dichiarazione dell'assicurato e/o del contraente e conseguente accettazione del rischio da parte della Compagnia.



Ci sono limiti di copertura?

La Compagnia ha diritto di non pagare l'indennizzo principalmente nei casi seguenti:

- ! Mancata richiesta ed intervento sul luogo del sinistro del servizio di soccorso sulle piste con riferimento alle pratiche sportive amatoriali sulla neve.
- ! Sinistro occorso durante il trasporto sugli impianti di risalita, compresa la fase di imbarco e sbarco dagli stessi.
- ! Partecipazione, a titolo professionale o sotto contratto remunerato, a competizioni ufficiali organizzate da qualsiasi federazione sportiva, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni.
- ! Alpinismo di alta montagna oltre 6.000 metri, discesa con bob, caccia ad animali pericolosi, sport motorizzati (salvo il pagamento della relativa addizionale di premio), sport aerei (salvo il pagamento della relativa addizionale di premio), skeleton, speleologia. Esclusivamente per le polizze giornaliere, gli sport motorizzati e gli sport aerei non sono esclusi se praticati con un istruttore.
- ! Atti intenzionali, dolo o colpa grave dell'assicurato e/o del contraente e/o delle persone delle quali egli deve rispondere per legge

Per le ulteriori limitazioni ed esclusioni relative alle singole garanzie si rinvia al "Documento informativo precontrattuale aggiuntivo" – sezione "Ci sono Limiti di Copertura".



Dove vale la copertura?

L'assicurazione vale in tutto il Mondo se sottoscritta da cittadino italiano residente in Italia. Se l'assicurazione è stipulata da cittadino straniero, la validità territoriale è limitata all'attività sportiva praticata in Italia.



Che obblighi ho?

Quando concludi il contratto, hai il dovere di fare dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul rischio da assicurare. In corso di contratto, devi comunicare per iscritto i cambiamenti che comportano un aggravamento del rischio assicurato. Le dichiarazioni non veritiere, inesatte o reticenti, o l'omessa comunicazione dell'aggravamento del rischio, possono comportare la cessazione della polizza e/o la perdita, totale o parziale, del diritto all'indennizzo.

In caso di Sinistro devi darne comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri (Coris Assistance 24ore S.r.l., C.so Magenta n. 69/A, Milano) entro 15 gg. dalla data del Sinistro, o dal giorno in cui ne sei venuto a conoscenza, e fornire la documentazione richiesta dalla Società di Gestione dei Sinistri, necessaria a provare il diritto alla prestazione assicurativa.



Quando e come devo pagare?

Il premio deve essere pagato anticipatamente in un'unica soluzione prima dell'emissione della polizza e/o al momento dell'adesione in caso di polizze collettive.

In caso di rinnovo dell'assicurazione annuale, il premio deve essere pagato anticipatamente in un'unica soluzione entro la data di scadenza indicata in polizza.

Puoi pagare il premio tramite carta di credito, google pay, apple pay oppure con denaro contante nei limiti previsti dalla Legge.



Quando comincia la copertura e quando finisce?

La copertura assicurativa inizia dalle ore 24.00 del giorno indicato in polizza o del giorno del pagamento del premio se successivo e può avere durata giornaliera o plurigiornaliera oppure durata annuale.

L'assicurazione con durata giornaliera o plurigiornaliera cessa alla data di scadenza indicata in polizza.

L'assicurazione con durata annuale, si rinnova tacitamente alla data di scadenza indicata in polizza.

Se non paghi il premio di rinnovo, l'assicurazione resta sospesa dalle ore 24.00 del 15° giorno successivo a quello di scadenza indicato in polizza e riprende dalle ore 24.00 del giorno del pagamento, ferma la data di scadenza annuale indicata nella polizza di rinnovo.



Come posso disdire la polizza?

In caso di stipulazione dell'assicurazione con durata superiore a 30 gg. mediante tecniche di comunicazione a distanza, hai diritto di disdire il contratto entro 14 giorni dalla data di ricezione della polizza attestante la conclusione dell'assicurazione, mediante raccomandata o PEC.

Per disdire la polizza annuale, devi far pervenire la comunicazione scritta di disdetta alla Compagnia o all'Intermediario, a mezzo Raccomandata A.R., almeno 30 gg. prima della scadenza indicata in polizza. In caso di mancata disdetta o se la disdetta è comunicata con modalità diverse od oltre il predetto termine, l'assicurazione si rinnova per un altro anno.

Assicurazione Danni

Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi danni
(DIP aggiuntivo Danni)



SOCIETE GENERALE
Insurance

Prodotto "Multisport"

Edizione Giugno 2025 (Ultima Edizione Disponibile)

Scopo

Il presente documento contiene informazioni aggiuntive e complementari rispetto a quelle contenute nel documento informativo precontrattuale per i prodotti assicurativi danni (DIP Danni), per aiutare il potenziale contraente a capire più nel dettaglio le caratteristiche del prodotto, con particolare riguardo alle coperture assicurative, alle limitazioni, alle esclusioni, ai costi nonché alla situazione patrimoniale dell'impresa.

Il contraente deve prendere visione delle condizioni di assicurazione prima della sottoscrizione del contratto.

Società

SOGESSUR S.A. è costituita nella forma giuridica di Société Anonyme. La Compagnia appartiene al gruppo Société Generale. La Sede Legale e la Direzione Generale di Sogessur S.A. sono stabilite in Francia, in Tour D2 – 17 bis place des Reflets – 92919 Parigi La Défense Cedex, iscritta nel Registro delle Imprese di Nanterre al n. 379846637.

La Compagnia è autorizzata all'esercizio dell'assicurazione di Perdite pecuniarie di vario tipo con Provvedimenti ACPR - Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution, ed è soggetta al controllo da parte ACPR. In virtù della notifica dell'ACPR all'IVASS il 15 marzo 2011 (numero di iscrizione all'elenco I dell'albo imprese IVASS 1.00094), la Società opera in regime di stabilimento tramite la propria sede secondaria in Italia, in Via Tiziano 32, 20145 Milano Tel. 02.94.32.14.00, sito www.societegenerale-insurance.it, e-mail: info@societegenerale-insurance.it, PEC: sogessur@pec.it.

Il patrimonio netto di Sogessur risultante dall'ultimo bilancio approvato è pari ad €/mio 143 ed il risultato economico di periodo è pari a €/mio 3,8. Il valore dell'indice di solvibilità di Sogessur (solvency ratio) è pari al 125%.

I dati relativi alla Relazione sulla solvibilità e sulla condizione finanziaria dell'impresa sono disponibili all'indirizzo: <https://www.assurances.societegenerale.com/en/investor-journalist/our-publications/solvency/>

Al contratto si applica la legge italiana

Prodotto



Che cosa è assicurato?

Oltre a quanto indicato nel DIP Danni, si precisa che le garanzie indicate nel DIP Danni sono prestate nei limiti dei seguenti massimali operanti per sinistro/evento:

- ✓ **Responsabilità civile per danni a persone terze e a cose di terzi:** nei limiti del massimale di:
 - 500.000€ per lesioni a persone terze
 - 50.000€ per danni a cose di terzi
- ✓ **Rimborso abbonamenti, lezioni, noleggio materiali sportivi non goduti:** nei limiti del massimale di 1.000€.
- ✓ **Spese ordinarie di ricerca, soccorso e salvataggio:** nei limiti del massimale di 25.000€.
- ✓ **Spese mediche d'urgenza** nei limiti del massimale 1.500€
- ✓ **Accompagnatore durante il ricovero dell'assicurato:** la Compagnia tiene a proprio carico il costo:
 - del biglietto di viaggio per una persona presente sul luogo del sinistro, per accompagnare l'assicurato sino alla struttura sanitaria di ricovero;
 - del biglietto di viaggio, andata e ritorno, per una persona che deve assistere l'assicurato durante la degenza in struttura sanitaria, se il ricovero è superiore a 7 gg. e non vi è nessuno che può rimanere accanto all'assicurato.
- ✓ **Rientro sanitario:** la Compagnia tiene a proprio carico il costo del trasporto sanitario dell'assicurato:
 - sino alla sua residenza, se il l'infortunio si verifica in Italia;
 - sino all'ospedale più vicino al luogo dell'infortunio o a quello meglio equipaggiato o più specializzato, se il l'infortunio si verifica in un Paese extraeuropeo.La scelta del mezzo di trasporto (treno, ambulanza, aereo di linea o aereo sanitario privato) è effettuato dalla Società di Gestione dei Sinistri in relazione alla natura e gravità delle condizioni dell'assicurato.
- ✓ **Ritorno dei compagni di viaggio:** la Compagnia tiene a proprio carico il costo del biglietto di viaggio di ritorno dei membri del gruppo con cui viaggiava l'assicurato, se coperti dalla stessa assicurazione e se il ritorno alla loro residenza non può più essere effettuato con i mezzi di trasporto inizialmente previsti.
- ✓ **Tutela Legale:** nei limiti del massimale di 1.500€.
- ✓ **Anticipo cauzione penale:** nei limiti del massimale di 5.000€
- ✓ **Trasporto salma:** nei limiti del massimale di 1.500€ la Compagnia tiene a proprio carico:
 - I costi di trasporto della salma dell'assicurato;

- Il costo del biglietto di viaggio dei familiari dell'assicurato partecipanti al viaggio e se coperti dalla stessa assicurazione sino al luogo di sepoltura più vicino alla residenza dell'assicurato.

Le garanzie prestate dall'assicurazione non prevedono opzioni/personalizzazioni con riduzione/aumento del premio e operano in secondo rischio a quanto già coperto da altre polizze assicurative in corso di validità stipulate dall'Assicurato e/o dal Contraente.



Che cosa NON è assicurato?

Rischi esclusi

Oltre ai casi indicati nel DIP Danni, la garanzia di Responsabilità Civile non copre i seguenti soggetti in quanto non considerati terzi:

- ✗ Il coniuge, i genitori, i figli dell'assicurato e qualsiasi altro parente o affine o convivente con l'assicurato
- ✗ I membri dello stesso gruppo che svolgono attività sportiva coperta dall'assicurazione insieme all'assicurato, salvo che siano coperti anch'essi dall'assicurazione



Ci sono limiti di copertura?

In caso di sinistro, per le seguenti garanzie sono previste franchigie (espresse in cifra fissa) e scoperti (espresi in percentuale del danno indennizzabile) che individuano la parte del danno che rimarrà a carico dell'assicurato:

- ! **Responsabilità civile per danni fisici a persone terze e a cose di terzi:** Scoperto pari al 10% del danno indennizzabile con una franchigia fissa e assoluta di 250,00€.

Oltre ai casi indicati nel DIP Danni, **la copertura assicurativa non opera in caso di:**

- ! Abuso di alcool e uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti dal medico.
- ! Inosservanza delle norme di legge.
- ! Suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni dell'assicurato.
- ! Uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra.
- ! Partecipazioni a furti, rapine o altri crimini.
- ! Spese di viaggio dell'accompagnatore o di rientro, anche sanitario, dell'assicurato e dei compagni di viaggio non preventivamente autorizzate dalla Compagnia.
- ! Ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo dell'assicurazione, incluse le proibizioni decise dalle autorità locali, nazionali o internazionali.
- ! Slavine, valanghe, frane, trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate o maremoti.
- ! Scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità, guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità Centrali o Regionali o Locali.
- ! Radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorte nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti.

Solo per la garanzia di Responsabilità Civile, in aggiunta alle predette esclusioni non sono coperti:

- ! Danni che non siano fisici o materiali.
- ! Danni indiretti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo: richieste di rimborso, rivalsa e/o surroga di enti previdenziali, assicurazioni obbligatorie, enti ospedalieri, case di cura, enti pubblici, a qualsiasi titolo avanzate).
- ! Danni causati a membri dello stesso gruppo che svolgono attività sportiva coperta dall'assicurazione insieme all'assicurato, salvo che siano coperti anch'essi dall'assicurazione.
- ! Danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore.
- ! Importi risarcitori corrisposti dall'assicurato ai terzi danneggiati in forza di transazioni non autorizzate dalla Compagnia.
- ! Sinistri per i quali l'assicurato non ha trasmesso alla Società di Gestione dei Sinistri il modulo di "ricostruzione della dinamica del sinistro", compilato e sottoscritto.

Solo per le garanzie di "Spese di ricerca, soccorso e salvataggio" – "Accompagnatore durante il ricovero" – "Rientro Sanitario" – "Rientro dei compagni di viaggio" – "Anticipo cauzionale" – "Trasporto Salma", la copertura non opera in caso di:

- ! Richieste di indennizzo, rimborso o prestazioni non previamente autorizzate dalla Compagnia.



A chi è rivolto questo prodotto?

Il prodotto assicurativo Multisport è rivolto a chi pratica attività sportive amatoriali, anche invernali, e intende assicurarsi contro i principali rischi connessi all'espletamento delle attività sportive praticate.



Quali costi devo sostenere?

<p>Costi di intermediazione</p> <ul style="list-style-type: none"> • La quota parte percepita in media dall'Intermediario Assicurativo è pari a 29,65%. • In caso di polizze collettive, i costi di intermediazione sono inclusi nel premio corrisposto dall'aderente.

COME POSSO PRESENTARE I RECLAMI E RISOLVERE LE CONTROVERSIE?

All'impresa assicuratrice	<p>I reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei sinistri sono gestiti dalla Funzione Reclami della Compagnia, I reclami devono essere presentati secondo le seguenti modalità:</p> <ul style="list-style-type: none"> - via mail a: reclami@societegenerale-insurance.it - per posta ordinaria a Société Générale Insurance – Ufficio Reclami - Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia, <p>Per la presentazione del reclamo puoi utilizzare il Modello reperibile sul sito web www.lvass.it/Consumatori, alla sezione Reclami, consultando l'apposita Guida Il riscontro verrà fornito entro 45 giorni dalla data di ricezione del reclamo.</p>
All'IVASS	<p>In caso di esito insoddisfacente o risposta tardiva, è possibile rivolgersi all'IVASS, Via del Quirinale, 21 - 00187 Roma, fax 06.42133206, pec: ivass@pec.ivass.it. Info su: www.ivass.it.</p> <p>Oppure all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09).</p>

PRIMA DI RICORRERE ALL'AUTORITÀ GIUDIZIARIA è possibile avvalersi di sistemi alternativi di risoluzione delle controversie, quali:

Mediazione	<p>Interpellando un Organismo di Mediazione tra quelli presenti nell'elenco del Ministero della Giustizia, consultabile sul sito www.giustizia.it (Legge 9/8/2013, n. 98). La procedura è obbligatoria per controversie in materia di contratti assicurativi.</p>
Negoziazione assistita	<p>Tramite richiesta del proprio avvocato alla Compagnia.</p>
Altri sistemi alternativi di risoluzione delle controversie	<p>Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di assicurazione che ha stipulato il contratto (rintracciabile accedendo al sito http://www.ec.europa.eu/fin-net) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.</p>

REGIME FISCALE

Trattamento fiscale applicabile al contratto	<p>Il regime fiscale applicabile al contratto è il seguente: Imposta sul Premio: garanzia Responsabilità Civile 22,25%; garanzia Tutela legale 21,25%; garanzia Assistenza 10,00%; garanzia Perdite Pecuniarie 21,25%; garanzia Tutela sanitaria 2,50%.</p>
---	---

CONDIZIONI DI ASSICURAZIONE

INDICE

Glossario	2
Condizioni di Assicurazione	3
Sezione 1 - Norme generali valide per tutte le Garanzie	3
Art. 1.1 – Oggetto della copertura	3
Art. 1.2 – Inoperatività della copertura	3
Art. 1.3 - Modalità di conclusione dell'Assicurazione	3
Art. 1.4 – Premio assicurativo	3
Art. 1.5 – Effetto e Durata dell'Assicurazione.....	3
Art. 1.6 – Validità dell'Assicurazione	4
Art. 1.7 – Recesso	4
Art. 1.8 – Dichiarazioni del Contraente	4
Art. 1.9 – Aggravamento del Rischio	4
Art. 1.10 – Altre Assicurazioni.....	4
Art. 1.11 – Richiesta Fraudolenta	4
Art. 1.12 – Obbligo di Salvataggio	4
Art. 1.13 – Diritto di Ripensamento in caso di Assicurazione conclusa a distanza	4
Art. 1.14 - Legge Applicabile, Foro competente e termini di prescrizione	4
Art. 1.15 – Oneri Fiscali	4
Art. 1.16 – Rinvio alle norme di legge	5
Art. 1.17 – Modalità di reclamo	5
Sezione 2 – Garanzie prestate	5
Art. 2.1 – Descrizione garanzie	6
Art. 2.2 – Franchigia e Scoperto	9
Art. 2.3 – Esclusioni	9
Sezione 3 – Cosa fare in caso di Sinistro	10
Art. 3.1 - Tempistiche di denuncia del Sinistro.....	11
Art. 3.2 – Procedura di Indennizzo e di Risarcimento Danni.....	11
Art. 3.3 – Gestione delle vertenze.....	11

Glossario

Ai seguenti termini la Compagnia e il Contraente attribuiscono convenzionalmente i seguenti significati:

Aderente: il soggetto che valuta e liberamente decide di usufruire della copertura di un contratto assicurativo collettivo, manifestando un'espressa volontà e sostenendo in tutto o in parte, direttamente o indirettamente, l'onere economico del premio.

Assicurato: il soggetto, cittadino italiano residente in Italia e cittadino straniero che pratica sport in Italia, il cui interesse è protetto dall'assicurazione. In caso di opzione "Multisport Individuale" l'Assicurato indicato in polizza; in caso di opzione "Multisport Famiglia" gli Assicurati indicati in polizza, i suoi congiunti ed i suoi figli conviventi come risultanti dal certificato anagrafico italiano o dal documento estero equivalente; in caso di opzione "Multisport Gruppo" gli Assicurati indicati in polizza.

Assicurazione: il presente contratto di assicurazione.

Beneficiario: il soggetto cui la Compagnia deve liquidare l'indennizzo e/o risarcimento.

Compagnia: Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia.

Conclusione del Contratto: il Contratto si intende concluso nel momento in cui, a seguito della conclusione del processo di acquisto, la Compagnia emette la Polizza in conformità all'art. 1.3 della presente Assicurazione.

Contraente: il soggetto che stipula l'Assicurazione.

Contratto: contratto con il quale la Compagnia, a fronte del pagamento del premio, si impegna a indennizzare l'Assicurato dei danni prodotti da un evento coperto dalla Garanzia.

Contratto collettivo: contratto di assicurazione stipulato dal Contraente per conto di uno o più Assicurati/Aderenti.

DIP Danni: l'IPID, ossia il documento informativo per i prodotti assicurativi danni, come disciplinato dal Regolamento di Esecuzione (UE) 2017/1469 dell'11 agosto 2017 che stabilisce un formato standardizzato del documento informativo relativo al prodotto assicurativo;

DIP Aggiuntivo o DIP Aggiuntivo Danni: Documento informativo precontrattuale aggiuntivo per i prodotti assicurativi.

Franchigia: Parte del danno risarcibile, espressa in misura fissa, che rimane a carico dell'Assicurato per ciascun Sinistro.

Incidente: il sinistro occorso all'assicurato durante lo svolgimento di pratiche sportive, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili, od originato dallo scontro tra l'assicurato e una terza persona che abbia riportato danni fisici e/o materiali obiettivamente constatabili.

Indennizzo: la somma dovuta all'Assicurato dalla Compagnia in caso di Sinistro indennizzabile ai sensi dell'Assicurazione.

Infortunio: il sinistro occorso all'assicurato durante lo svolgimento di pratiche sportive, dovuto a causa fortuita, violenta ed esterna che produca lesioni corporali obiettivamente constatabili.

Intermediario: l'intermediario dell'Assicurazione.

Massimale: Somma sino alla cui concorrenza è prestata l'Assicurazione.

Polizza: il documento contrattuale che prova la stipula dell'Assicurazione.

Premio: Importo versato all'Assicuratore. Il Premio è comprensivo degli oneri fiscali posti dalla Legge e delle provvidenze riconosciute dalla Compagnia all'intermediario.

Residenza: il luogo di dimora abituale.

Responsabile del Trattamento Dati: l'Intermediario e la Società di Gestione dei Sinistri.

Responsabile della Protezione Dati (RPD): con riferimento alla Compagnia: dpo@societegenerale-insurance.it. Con riferimento all'Intermediario e alla Società di gestione Sinistri: DFF S.r.l., Via Torino n. 7, cap. 11100 – Aosta, mail ordinaria: segreteria@dffsrl.com – posta elettronica certificata PEC: dffsrl@pec.it.

Rischio: La probabilità che si verifichi il Sinistro e l'entità dei danni che possono derivarne.

Risarcimento: la somma dovuta dalla Compagnia ai terzi danneggiati in caso di Sinistro liquidabile ai sensi dell'Assicurazione.

Scoperto: la parte di danno, espressa in misura percentuale, che per ogni Sinistro rimane a carico dell'Assicurato.

Set informativo: l'insieme dei documenti che sono predisposti e consegnati unitariamente all'Assicurato prima della Conclusione del contratto, comprendente: DIP Danni, DIP Aggiuntivo Danni e Condizioni di Assicurazione.

Sinistro: il verificarsi del fatto dannoso per il quale è prestata l'Assicurazione.

Soccorso sulle piste: L'organismo di salvataggio civile o militare o l'organismo specializzato pubblico o privato regolarmente autorizzato a prestare il servizio di soccorso all'assicurato nel luogo di accadimento del Sinistro.

Società di Gestione dei Sinistri: Coris Assistance 24Ore S.r.l. C.so Magenta n. 69/A, 20123, Milano (MI).

Titolare del Trattamento Dati: Sogessur S.A. Rappresentanza Generale per l'Italia, Via Tiziano n. 32, cap. 20145, Milano.

Condizioni di assicurazione

Sezione 1 - Norme generali valide per tutte le Garanzie

PER COSA SONO ASSICURATO?

Incidenti e Infortuni mentre pratico sport

Art. 1.1 – Oggetto della copertura

Con il presente contratto la Compagnia, ferme le condizioni, le esclusioni, i limiti e i massimali precisati nelle presenti Condizioni di Assicurazione, fornisce una copertura assicurativa per i danni involontariamente causati a terzi nello svolgimento di pratiche sportive e prevede servizi di assistenza in caso di infortunio occorso nello svolgimento di pratiche sportive.

Art. 1.2 – Inoperatività della copertura

Sono cause di inoperatività della copertura:

i viaggi implicanti un soggiorno di più di tre mesi consecutivi in luogo diverso da quello di residenza dell'Assicurato;

le pratiche sportive per le quali sia necessaria una polizza assicurativa obbligatoria per legge (es. automobilismo), ad eccezione delle attività sportive invernali indicate dal Decreto Legislativo n. 40 del 28/02/2021 e successive

modifiche, ovvero un permesso o una licenza in base alla normativa vigente al momento dell'acquisto della Polizza; la partecipazione amatoriale a viaggi e raid cosiddetti "avventurosi" in assenza di preventiva dichiarazione dell'Assicurato e/o del Contraente e conseguente accettazione da parte della Compagnia; durante l'attività sportiva sciistica da discesa, l'Assicurazione non è operante se, nel luogo di accadimento del sinistro, non è intervenuto il servizio di Soccorso sulle piste; l'Assicurato dovrà segnalare al servizio di Soccorso sulle piste intervenuto di essere coperto dall'Assicurazione mostrando tutti i documenti richiesti da quest'ultimo al fine di effettuare le necessarie verifiche. Il servizio di Soccorso sulle piste verificherà, al momento dell'intervento, se il soggetto coinvolto nell'Incidente possiede l'Assicurazione, il nome dell'Assicurato, l'identità dello stesso.

COME POSSO ACQUISTARE LA POLIZZA?

Online oppure presso le casse degli impianti di risalita

Art. 1.3 - Modalità di conclusione dell'Assicurazione

L'Assicurazione può essere acquistata online come contratto individuale e/o di gruppo o tramite impianto di risalita mediante adesione alla polizza collettiva.

A seguito del pagamento del premio e della verifica positiva di eventuali documenti, l'Assicurazione si conclude con l'emissione della Polizza che viene rilasciata a completamento della procedura di acquisto.

In caso di acquisto on-line dell'Assicurazione, la documentazione precontrattuale e contrattuale viene trasmessa via e-mail al Contraente all'indirizzo di posta elettronica comunicato in sede di procedura di acquisto.

Successivamente alla conclusione dell'Assicurazione, il Contraente e/o l'Aderente può chiedere in qualsiasi momento di ricevere la documentazione precontrattuale contrattuale su

supporto cartaceo e/o di poter modificare le successive modalità di trasmissione.

Art. 1.4 – Premio assicurativo

Il Premio deve essere pagato in un'unica soluzione prima dell'emissione della polizza e/o al momento dell'adesione in caso di polizze collettive.

Il Premio è determinato sulla base dei parametri di personalizzazione previsti dalla Tariffa in vigore al momento della conclusione dell'Assicurazione ed è comprensivo delle imposte e delle provvigioni riconosciute dalla Compagnia all'Intermediario. Il Premio deve essere pagato all'Intermediario o ad altro soggetto da quest'ultimo autorizzato con carta di credito, google pay, apple pay e, in caso di denaro contante, nei limiti previsti dalla Legge.

DA QUANDO SONO ASSICURATO?

Dalle 24.00 del giorno di pagamento

Art. 1.5 – Effetto e Durata dell'Assicurazione

Le garanzie acquistate saranno operanti dalle ore 24.00 del giorno indicato in Polizza se il premio o la prima rata di premio sono state pagate, o dalle ore 24.00 del giorno del pagamento del premio se successivo, sino alle ore 24.00 della data di scadenza dell'Assicurazione indicata in Polizza.

L'Assicurazione può avere durata giornaliera, plurigiornaliera o annuale. L'Assicurazione con durata giornaliera o plurigiornaliera cessa alla data di scadenza indicata in Polizza.

L'Assicurazione con durata annuale, si rinnova tacitamente alla data di scadenza indicata in Polizza fatte salve le disposizioni di cui all'Art. 1.7. In caso di disdetta dell'Assicurazione, la copertura cessa alla data di scadenza indicata in Polizza.

In caso di rinnovo dell'Assicurazione annuale, qualora il Contraente non paghi il premio alle scadenze pattuite, l'Assicurazione resterà sospesa dalle ore 24.00 del 15° (quindicesimo) giorno successivo alla data di scadenza indicata in Polizza.

DOVE SONO ASSICURATO?

In tutto il mondo

Art. 1.6 – Validità dell'Assicurazione

L'Assicurazione è valida in tutto il Mondo se stipulata da cittadino italiano residente in Italia. Nel caso in cui la polizza sia stata

stipulata da cittadino straniero, la validità territoriale sarà limitata all'attività sportiva praticata in Italia.

QUALI ALTRE CONDIZIONI RISPETTA LA MIA POLIZZA?

Art. 1.7 – Recesso

In caso di Assicurazione con durata annuale, l'Assicurazione prevede il tacito rinnovo.

Il Contraente e/o l'Assicurato, qualora intenda dare disdetta, deve darne comunicazione per iscritto alla Compagnia o all'Intermediario mediante raccomandata A.R. da farsi pervenire alla Compagnia o all'Intermediario almeno 30 giorni prima della scadenza indicata in Polizza. In caso di mancata disdetta o di disdetta comunicata con modalità diverse od oltre i termini di cui alla presente clausola, l'Assicurazione si rinnoverà per un anno.

Art. 1.8 – Dichiarazioni del Contraente

L'Assicurazione è stipulata sulla base delle dichiarazioni del Contraente e/o Assicurato; **quest'ultimo deve rendere dichiarazioni veritiere, esatte e complete sul Rischio da assicurare e si impegna a verificare i dati e le informazioni riportate sulla Polizza. Ai sensi e per gli effetti degli artt. 1892, 1893 e 1894 c.c., le dichiarazioni inesatte o reticenti rese dal Contraente e/o Assicurato al momento della stipulazione dell'Assicurazione su circostanze che influiscono sulla corretta valutazione e assunzione del Rischio, possono comportare l'annullamento dell'Assicurazione o la riduzione dell'Indennizzo/Risarcimento, nonché la cessazione dell'Assicurazione.**

Art. 1.9 – Aggravamento del Rischio

Ai sensi dell'art. 1898 c.c., per tutta la durata dell'Assicurazione, il Contraente e/o l'Assicurato deve comunicare ogni variazione delle circostanze che comportano aggravamento del Rischio per iscritto a mezzo raccomandata A.R. o PEC da inviarsi alla Compagnia o all'Intermediario. Gli aggravamenti di Rischio non noti o non accettati dall'Assicuratore possono comportare la perdita totale o parziale del diritto all'indennizzo, nonché la stessa cessazione dell'Assicurazione.

Art. 1.10 – Altre Assicurazioni

Il Contraente e/o l'Assicurato devono comunicare per iscritto alla Compagnia o alla Società di Gestione dei Sinistri l'esistenza o la successiva stipulazione di altre assicurazioni per lo stesso Rischio; in caso di Sinistro, il Contraente o l'Assicurato devono darne avviso a tutti gli assicuratori, indicando a ciascuno il nome degli altri, ai sensi dell'art. 1910 c.c.

Art. 1.11 – Richiesta Fraudolenta

Qualora il Contraente e/o l'Assicurato avanzassero una richiesta intenzionalmente falsa o fraudolenta, sia in relazione all'ammontare del risarcimento richiesto sia

altrimenti, l'Assicurato decadrà dal diritto agli indennizzi assicurativi di cui all'Assicurazione.

Art. 1.12 – Obbligo di Salvataggio

Ai sensi dell'art. 1914 c.c., l'Assicurato è tenuto a fare quanto gli è possibile per evitare o diminuire il danno. **Qualora l'Assicurato non adempia colposamente o dolosamente l'obbligo del salvataggio, la Compagnia avrà diritto di non pagare o di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art. 1915 c.c.**

Art. 1.13 – Diritto di Ripensamento in caso di Assicurazione conclusa a distanza

In caso di contratto concluso a distanza di durata superiore a 30 giorni, il Contraente, entro 14 giorni dalla data di ricezione della Polizza rilasciata dalla Compagnia, ha il diritto di recedere dal contratto stipulato. Il Contraente, entro il predetto termine, dovrà darne comunicazione scritta all'Intermediario e/o alla Compagnia mediante raccomandata A.R. o PEC. **Ai fini dell'esercizio del diritto di ripensamento farà fede la data del timbro postale apposto sulla busta.** La Compagnia provvederà a restituire al Contraente il rateo di Premio pagato e non goduto, al netto degli oneri posti a carico del **Contraente per legge.**

Art. 1.14 - Legge Applicabile, Foro competente e termini di prescrizione

All'Assicurazione si applica la Legge Italiana. In caso di controversie, il Foro competente è quello del luogo di residenza o della sede legale del Contraente.

Ai sensi dell'art. 2952 c.c., i diritti derivanti dall'Assicurazione si prescrivono in due anni dal giorno in cui si è verificato il fatto su cui il diritto si fonda.

Art. 1.15 – Oneri Fiscali

Gli oneri fiscali e gli altri oneri stabiliti per legge relativi all'Assicurazione sono a carico del Contraente.

Art. 1.16 – Rinvio alle norme di legge

Per tutto quanto non diversamente regolato dalla presente Assicurazione si applicano le norme di legge.

Art. 1.17 – Modalità di reclamo

Eventuali reclami riguardanti il rapporto contrattuale o la gestione dei Sinistri possono essere presentati secondo le seguenti modalità: via mail a: reclami@societegenerale-insurance.it, per posta ordinaria a Société Générale Insurance Via Tiziano 32, 20145 Milano - Italia, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome, indirizzo completo e recapito telefonico del reclamante; numero della Polizza e nominativo del Contraente; numero e data del Sinistro al quale si fa riferimento; indicazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo di lamentela; ogni altra indicazione e documento utile per descrivere le circostanze. Sarà

cura della Compagnia fornire risposta entro 45 giorni dalla data di ricevimento del reclamo, come previsto dalla normativa vigente. Qualora il reclamante non abbia ricevuto risposta oppure ritenga la stessa non soddisfacente o sia tardiva, prima di rivolgersi all'Autorità Giudiziaria, può scrivere all'IVASS – Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni – Servizio Tutela del Consumatore, Via del Quirinale 21, 00187 Roma (fax: 06.42133206 o via PEC all'indirizzo: ivass@pec.ivass.it) fornendo copia del reclamo già inoltrato all'impresa ed il relativo riscontro anche utilizzando il modello presente nel sito www.ivass.it come presentare un reclamo, avendo cura di indicare i seguenti dati: nome, cognome e domicilio del reclamante, con eventuale recapito telefonico; individuazione del soggetto o dei soggetti di cui si lamenta l'operato; breve ed esaustiva descrizione del motivo lamentela; copia del reclamo presentato all'impresa di Assicurazione e dell'eventuale riscontro fornito dalla stessa; ogni documento utile per descrivere compiutamente le relative circostanze. Eventuali reclami non relativi al rapporto contrattuale o alla gestione del Sinistro, ma relativi alla mancata osservanza da parte della Compagnia, degli intermediari e dei periti assicurativi, delle disposizioni del Codice delle assicurazioni, delle relative norme di attuazione nonché delle norme sulla commercializzazione a distanza dei prodotti assicurativi possono essere presentati direttamente all'IVASS, secondo le modalità sopra indicate. Eventuali reclami relativi ai servizi offerti dalla Compagnia potranno essere rivolti anche all'Autorità di Vigilanza della Compagnia nel proprio Stato d'Origine: Autorité de Contrôle Prudentiel et de Résolution (ACPR- DCPC / SIR 4 Place de Budapest, CS 92459, 75436 Paris Cedex 09). Per la risoluzione delle liti transfrontaliere è possibile presentare reclamo all'IVASS o direttamente al sistema estero competente, ossia quello del Paese in cui ha sede l'impresa di Assicurazione che ha stipulato il contratto

(rintracciabile accedendo al sito: <http://www.ec.europa.eu/fin-net>) chiedendo l'attivazione della procedura FIN-NET.

Nel caso di mancato o parziale accoglimento del reclamo da parte della Compagnia, il Reclamante, prima di adire l'Autorità Giudiziaria, potrà utilizzare altresì sistemi alternativi per la risoluzione delle controversie quali:

a) la mediazione civile disciplinata dal D. Lgs. 28/2010 che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile in materia di contratti assicurativi. Tale procedura si attiva presentando una domanda ad uno degli Organismi di mediazione scelto liberamente dalla parte, tra quelli territorialmente competenti. Il responsabile di tale Organismo provvederà a designare un mediatore ed a fissare il primo incontro tra le parti, le quali dovranno parteciparvi con l'assistenza di un avvocato. Se la conciliazione ha un esito positivo, il mediatore redige processo verbale, sottoscritto dalle parti e dallo stesso mediatore, al quale è allegato il testo dell'accordo;

b) la negoziazione assistita, disciplinata dalla legge n. 162/2014 s.m.i., che la prevede come condizione di procedibilità per esercitare in giudizio un'azione civile relativa ad una domanda di pagamento, a qualsiasi titolo, di somme non eccedenti 50.000 euro (salvo che, in relazione quest'ultimo caso, si tratti di controversie relative a materie già soggette alla mediazione obbligatoria). Tale procedura si instaura tramite invito, di una parte all'altra, a stipulare un accordo con il quale ci si impegna a cooperare lealmente per risolvere la controversia con l'assistenza dei rispettivi avvocati.

Resta in ogni caso salva la facoltà di adire l'Autorità Giudiziaria previo esperimento dei procedimenti sopra descritti qualora siano previsti quali condizioni di procedibilità per l'esperimento dell'azione civile.

Sezione 2 – Garanzie prestate

La Compagnia presta le seguenti garanzie con validità giornaliera, plurigiornaliera o annuale:

Garanzie sempre incluse
Responsabilità civile per danni fisici a persone terze e a cose di terzi
Rimborso abbonamenti, lezioni, noleggi di materiale sportivo non goduti per infortunio
Spese di ricerca, soccorso e salvataggio
Spese mediche d'urgenza
Accompagnatore durante il ricovero
Rientro sanitario
Ritorno dei compagni di viaggio
Tutela legale
Anticipo cauzione penale
Trasporto salma

Tutte le garanzie di seguito elencate sono prestate in secondo rischio a quanto già coperto da altre polizze assicurative in vigore stipulate dall'Assicurato e/o dal Contraente.

Art. 2.1 – Descrizione prestate

Garanzie sempre incluse
1. Responsabilità civile per danni a persone terze e per danni a cose di terzi

Per cosa sono coperto?	Massimali, franchigie e scoperti?	Cosa devo sapere?
<p>A seguito di Incidente dell'Assicurato, è coperto dall'Assicurazione ogni danno materiale e fisico diretto causato a persone terze dall'Assicurato.</p> <p>A seguito di Incidente dell'Assicurato che ha causato danni fisici a persone terze, è coperto anche ogni danno materiale e diretto causato dall'Assicurato a cose di terzi, ovvero deterioramento o distruzione di beni materiali o di animali di proprietà di terzi.</p>	<p>Massimali, scoperti e minimi, si intendono per Sinistro e per evento.</p> <p>Massimale per danni a persone terze: € 500.000.</p> <p>Scoperto: 10% con minimo di € 250</p> <p>Massimale per danni a cose di terzi: € 50.000</p> <p>Scoperto: 10% con minimo di € 250</p>	<p>Nel caso in cui venisse avanzata richiesta di risarcimento danni nei confronti dell'Assicurato per eventuali danni procurati a terzi, l'Assicurato dovrà immediatamente informare la Società di Gestione Sinistri.</p>

2. Rimborso abbonamenti, lezioni, noleggi di materiale sportivo non goduti per Infortunio

Per cosa sono coperto?	Massimali, franchigie e scoperti?	Cosa devo sapere?
<p>A seguito di Infortunio dell'Assicurato tale da non consentirgli l'espletamento dell'attività oggetto del Contratto, la Compagnia rimborserà eventuali abbonamenti, lezioni, noleggio di materiali sportivi non goduti, al pro rata temporis, solo nel caso in cui l'abbonamento non sia stato utilizzato per tutto il periodo per il quale è stato richiesto il rimborso.</p>	<p>Massimale: € 1.000 per Sinistro e per evento.</p>	<p>La patologia dovrà essere certificata da un medico e documentata da un'indagine strumentale verificabile da un medico fiduciario della Compagnia.</p>

3. Spese di ricerca, soccorso e salvataggio

Per cosa sono coperto?	Massimali, franchigie e scoperti?	Cosa devo sapere?
<p>A seguito di Incidente e/o Infortunio dell'Assicurato o qualora sia stato dichiarato scomparso, la Compagnia terrà a proprio carico le spese ordinarie di soccorso e salvataggio, anche in elicottero laddove sia reso necessario per le gravi condizioni di salute dell'Assicurato, per tutte le spedizioni organizzate da organismi di salvataggio civili o militari o da organismi specializzati pubblici o privati.</p>	<p>Massimale: € 25.000 per Sinistro e per evento.</p>	

4. Spese mediche d'urgenza		
Per cosa sono coperto?	Massimali, franchigie e scoperti?	Cosa devo sapere?
A seguito di Infortunio dell'Assicurato, la Compagnia terrà a proprio carico esclusivamente le spese mediche d'urgenza.	Massimale: € 1.500 per Sinistro e per evento.	Per spese mediche d'urgenza si intendono esclusivamente le spese sostenute dall'Assicurato nell'immediatezza del Sinistro.

5. Accompagnatore durante il ricovero		
Per cosa sono coperto?	Massimali, franchigie e scoperti?	Cosa devo sapere?
A seguito di Infortunio dell'Assicurato tale da richiederne il ricovero in una struttura sanitaria, la Compagnia organizzerà e terrà a proprio carico le spese di viaggio dell'accompagnatore sino alla struttura sanitaria di ricovero dell'Assicurato.	Costo intero	Nel momento in cui l'Assicurato sia dichiarato idoneo al viaggio, la Compagnia organizzerà a proprie spese il viaggio di ritorno dell'Assicurato e dell'accompagnatore. La Compagnia terrà a proprio carico le spese di viaggio di una persona che si trovi sul posto in cui l'Assicurato ha subito l'Infortunio, per accompagnare l'Assicurato sino alla struttura sanitaria in cui verrà ricoverato. Se il ricovero si prolungherà per almeno 7 giorni e nessuno potrà restare accanto all'Assicurato per assisterlo, la Compagnia pagherà un viaggio andata/ritorno per una persona designata dall'Assicurato per assisterlo.

6. Rientro sanitario		
Per cosa sono coperto?	Massimali, franchigie e scoperti?	Cosa devo sapere?
A seguito di Infortunio dell'Assicurato, nel momento in cui l'Assicurato sia dichiarato idoneo al viaggio, la Società di Gestione dei Sinistri, secondo il parere dei propri medici, organizzerà il suo viaggio di ritorno.	Costo intero	In relazione alla natura ed alla gravità delle sue condizioni, l'Assicurato potrà essere trasportato con treno di prima classe, cuccette o vagone letto, autoambulanza, aereo di linea o aereo sanitario privato. La scelta dei suddetti mezzi di trasporto avverrà secondo la piena autonomia e discrezionalità della Società di Gestione dei Sinistri. In caso di Infortunio di un Assicurato residente in un paese extraeuropeo, la Compagnia organizzerà e prenderà in carico esclusivamente il trasporto dello stesso verso l'Ospedale più vicino al luogo dell'Infortunio, ovvero a quello meglio equipaggiato o più specializzato, ma non coprirà le spese di rientro sanitario.

7. Ritorno dei compagni di viaggio

Per cosa sono coperto?	Massimali, franchigie e scoperti?	Cosa devo sapere?
A seguito di Infortunio dell'Assicurato, qualora i membri del gruppo che viaggiavano con l'Assicurato, purché garantiti dalla stessa Assicurazione, non siano più in grado di fare ritorno alla loro residenza con i mezzi di trasporto inizialmente previsti, la Compagnia organizzerà a proprie spese il viaggio di ritorno dei membri del gruppo che viaggiavano con l'Assicurato.	Costo intero	

8. Tutela legale

Per cosa sono coperto?	Massimali, franchigie e scoperti?	Cosa devo sapere?
A seguito di Incidente dell'Assicurato, la Società di Gestione Sinistri fornirà l'intervento di un legale al fine di risolvere controversie giudiziali o stragiudiziali in cui si trovi coinvolto l'Assicurato, a patto che tali controversie non abbiano come controparte e/o come litisconsorte e/o come parte la Compagnia, l'Intermediario, la Società di gestione sinistri, il Contraente dell'Assicurazione o un altro Assicurato con la Compagnia.	Massimale: € 1.500 per Sinistro e per evento.	I fatti per i quali l'Assicurato sia chiamato a rispondere non devono essere soggetti a sanzioni penali da parte delle autorità locali. Nel caso in cui l'Assicurato venisse chiamato in giudizio per risarcire eventuali danni procurati a terzi rientranti nella presente polizza, l'Assicurato ha facoltà di scegliere il legale a cui affidare la tutela giudiziale dei propri interessi purché il professionista sia: abilitato secondo la normativa applicabile; iscritto presso il foro del circondario del tribunale ove hanno sede gli uffici giudiziari competenti a decidere la controversia.

9. Anticipo cauzione penale

Per cosa sono coperto?	Massimali, franchigie e scoperti?	Cosa devo sapere?
Qualora l'Assicurato venga arrestato o minacciato d'arresto in seguito a infrazione alla legislazione del paese straniero nel quale si trova, la Compagnia anticiperà l'importo della cauzione penale che l'Assicurato sia tenuto a versare alle autorità straniere per essere rimesso in libertà, qualora non possa provvedervi direttamente ed immediatamente.	La Compagnia provvederà a pagare sul posto, a titolo di anticipo per conto dell'Assicurato, la cauzione penale. L'importo della cauzione penale anticipata dalla Compagnia non potrà mai comunque superare la somma di € 5.000 per Sinistro e per evento. Questa somma dovrà essere restituita dall'Assicurato entro un mese dalla richiesta di rimborso da parte della Compagnia.	L'Assicurato dovrà designare una persona fisica o giuridica che, in Italia, metterà a disposizione della Società di Gestione dei Sinistri l'importo della cauzione penale. Una volta messo a disposizione l'importo, la Compagnia provvederà direttamente al pagamento della cauzione penale alle autorità straniere o a far pervenire all'Assicurato il suddetto importo. Sono esclusi dalla prestazione i trasferimenti di valuta all'estero che comportino violazione delle disposizioni in materia vigenti in Italia o nel paese in cui si trova l'Assicurato.

10. Trasporto salma

Per cosa sono coperto?	Massimali, franchigie e scoperti?	Cosa devo sapere?
In caso di decesso dell'Assicurato, la Compagnia organizzerà a proprie spese il trasporto e le prestazioni obbligatorie afferenti al trasporto del corpo dell'Assicurato deceduto sino al luogo di sepoltura più prossimo alla sua residenza.	Le prestazioni obbligatorie afferenti al trasporto del corpo dell'Assicurato saranno prese in carico fino alla concorrenza di € 1.500 per Sinistro e per evento.	La Compagnia organizzerà a proprie spese l'eventuale viaggio di ritorno del nucleo familiare, partecipante allo stesso viaggio e coperto dalla stessa Assicurazione, fino al luogo di sepoltura.

Art. 2.2 – Franchigia e Scoperto

	Cos'è?	Come funziona il calcolo?
Franchigia	La Franchigia è l'importo che rimane a carico dell'Assicurato	Rimborso richiesto: € 200 Franchigia: € 50 (Importo a carico dell'assicurato) Importo liquidato: € 150 Calcolo: € 200 - € 50 = € 150
Scoperto	Lo Scoperto è la percentuale che rimane a carico dell'Assicurato.	Danni fisici a terzi: Risarcimento richiesto: € 15.000 Scoperto: 10% (ovvero € 15.000/10% = € 1.500 a carico dell'assicurato) Minimo: € 500 (Importo a carico del cliente) Calcolo: poiché lo scoperto (€ 1.500) è maggiore del minimo € 500, l'importo liquidato sarà uguale a: € 15.000 - € 1.500 = € 13.500 Danni a cose di terzi: Risarcimento richiesto: € 3.000 Scoperto: 10% (ovvero in cifre € 3.000/10% = € 300 a carico dell'assicurato) Minimo: € 500 (Importo a carico del cliente) Calcolo: poiché lo scoperto (€ 300) è minore del minimo € 500, verrà considerato sempre il minimo € 500 e l'importo liquidato sarà uguale a: € 3.000 - € 500 = € 2.500

Art. 2.3 – Esclusioni

L'Assicurazione non copre in alcun caso gli incidenti e gli infortuni causati od occorsi in conseguenza o in occasione di:

- a) scioperi, sommosse, tumulti popolari, atti di terrorismo o sabotaggio, occupazioni, serrate, nonché colpi di stato civili e militari, guerre, invasioni, ostilità (sia che la guerra sia dichiarata o meno), guerre civili, rivoluzioni, insurrezioni, potere militare o usurpato, legge marziale, confisca, nazionalizzazione, requisizione, distruzione o danneggiamento di beni derivanti da atti o disposizioni delle Pubbliche Autorità sia Centrali che Regionali o Locali;
- b) trombe d'aria, uragani, terremoti, eruzioni vulcaniche, inondazioni, mareggiate, slavine, valanghe, maremoti o frane;
- c) radiazioni ionizzanti o contaminazione radioattiva sviluppata da combustibili nucleari o da scorie nucleari derivanti da fenomeni di trasmutazione del nucleo dell'atomo nonché da proprietà radioattive, tossiche, esplosive o da altre caratteristiche pericolose di apparecchiature nucleari o suoi componenti;
- d) atti intenzionali, dolo o colpa grave dell'Assicurato e/o del Contraente e/o delle persone delle quali egli deve rispondere a norma di Legge;
- e) uso di droghe, narcotici, stupefacenti o medicinali non prescritti da un medico;
- f) abuso di alcol;

- g) inosservanza delle norme di legge;
 - h) suicidio o tentato suicidio, auto-lesioni;
 - i) uso o detenzione di armi, incluse le armi da caccia e da guerra;
 - j) partecipazione a furti, rapine o altri crimini;
 - k) ogni atto accidentale che renda impossibile l'utilizzo della presente assicurazione, incluse le proibizioni decise dalle autorità locali, nazionali o internazionali;
 - l) alpinismo di alta montagna oltre 6.000 metri, discesa con bob, caccia ad animali pericolosi, sport motorizzati (salvo il pagamento della relativa addizionale di Premio), sport aerei (salvo il pagamento della relativa addizionale di Premio), skeleton, speleologia. Esclusivamente per le polizze giornaliera, gli sport motorizzati e gli sport aerei non sono esclusi se praticati con un istruttore;
 - m) partecipazione, a titolo professionale o sotto contratto remunerato, a competizioni ufficiali organizzate da qualsiasi federazione sportiva, incluso l'allenamento in vista di queste competizioni;
 - n) trasporto sugli impianti di risalita compresa la fase di imbarco e sbarco dagli stessi.
- Con particolare riferimento alle garanzie di Responsabilità Civile sono espressamente esclusi anche:
- o) tutti i danni che non siano fisici e materiali;
 - p) tutti i danni indiretti (a titolo esemplificativo ma non esaustivo sono espressamente escluse le richieste di

rimborso, rivalsa e/o surroga a qualsiasi titolo avanzate, da enti previdenziali e/o di assicurazione obbligatoria, enti ospedalieri, case di cura e/o enti pubblici);
 q) tutti i danni causati a membri dello stesso gruppo che stavano svolgendo l'attività coperta dall'Assicurazione insieme all'Assicurato, salvo il caso in cui tutti i membri del gruppo fossero coperti dall'Assicurazione;
 r) tutti i danni derivanti dalla proprietà, possesso, uso e guida di mezzi a motore;
 s) i sinistri per i quali l'Assicurato abbia fatto transazioni di ogni genere con il danneggiato senza il preventivo benestare della Società di Gestione dei Sinistri, ivi compreso il riconoscimento di responsabilità parziale o totale;

t) i sinistri per i quali l'Assicurato non abbia trasmesso alla Società di Gestione dei Sinistri il modulo "Ricostruzione della dinamica del sinistro" interamente compilato e sottoscritto.

Sono altresì esclusi dalla copertura assicurativa di responsabilità civile in quanto non sono considerati soggetti terzi:

- il coniuge, i genitori, i figli dell'Assicurato nonché qualsiasi altro parente o affine o convivente con l'Assicurato;
- i membri dello stesso gruppo che svolgano l'attività sportiva coperta dall'Assicurazione insieme all'Assicurato, salvo il caso in cui tutti i membri del gruppo siano coperti dall'Assicurazione.

Sezione 3 – Cosa fare in caso di Sinistro

Ricordati sempre che:

- Devi **comunicare il sinistro entro 15 giorni** alla Società di Gestione dei Sinistri
- Devi **compilare il [form online](#)** o chiamare il **+39 02 20564.441**
- **Non saranno ritenute idonee le denunce di Sinistro inviate a mezzo e-mail o a mezzo raccomandata, in quanto sono strumenti che non assicurano la data certa della denuncia**
- Su help.24hassistance.com trovi tutte le informazioni per denunciare un Sinistro

In base a quello che ti è successo, qui sotto trovi le indicazioni per denunciare il Sinistro e richiedere un rimborso:

Cosa è successo?	Quali garanzie mi coprono?	Cosa devo fare?
Ho avuto un Incidente mentre praticavo sport	RC danni a persone e cose Tutela legale	Compila il form online e assicurati di indicare: <ul style="list-style-type: none"> - dati di chi invia la denuncia (Assicurato); - dati delle persone coinvolte; - descrizione dettagliata dell'accaduto.
Da ricordare:		
<ul style="list-style-type: none"> • La Società di Gestione dei Sinistri potrà chiederti l'eventuale integrazione della documentazione relativa al Sinistro da produrre nel più breve tempo possibile. • In sede di denuncia del Sinistro puoi richiedere l'intervento di un legale per risolvere le controversie. • Anche se sei la persona danneggiata, è necessario comunque comunicare l'accaduto, compilando il form di denuncia. 		

Cosa è successo?	Quali garanzie mi coprono?	Cosa devo fare?
Ho avuto un Infortunio: <ul style="list-style-type: none"> - mi sono fatto male - non ho utilizzato il mio abbonamento e/o lezione di sport e/o noleggio di materiale sportivo - ho sostenuto delle spese mediche d'urgenza 	Rimborso abbonamenti, lezioni, noleggi di materiale sportivo non goduti Spese mediche d'urgenza	Compila il form online e assicurati di indicare: <ul style="list-style-type: none"> - dati di chi invia la denuncia (Assicurato); - dati dell' intestatario dell'abbonamento e/o lezioni e/o noleggio di materiale; - descrizione dettagliata dell'accaduto; - costo dell'abbonamento e/o lezioni e/o noleggio di materiale e documento comprovante il pagamento.
Da ricordare:		
<ul style="list-style-type: none"> • La Società di Gestione dei Sinistri potrà chiederti l'eventuale integrazione della documentazione relativa al Sinistro da produrre nel più breve tempo possibile. 		

Cosa è successo?	Quali garanzie mi coprono?	Cosa devo fare?
<u>Ho avuto un infortunio e ho bisogno di assistenza</u>	Spese di ricerca, soccorso e salvataggio	È necessario prendere preventivamente contatto con la Società di Gestione dei Sinistri al numero +39 02 20564.441, unica abilitata ad organizzare i servizi ed operativa 7 giorni su 7, dalle 8.00 alle 20.00. La Società di Gestione dei Sinistri richiederà i documenti necessari per organizzare il servizio richiesto.
	Accompagnatore durante il ricovero	
	Rientro sanitario	
	Rientro dei compagni di viaggio	
	Anticipo cauzione penale	
	Trasporto salma	
Da ricordare: <ul style="list-style-type: none"> • La Società di Gestione dei Sinistri potrà chiederti l'eventuale integrazione della documentazione relativa al Sinistro da produrre nel più breve tempo possibile. • Se non prendi contatto preventivamente con la Società di Gestione dei Sinistri, la Compagnia non è tenuta a fornire indennizzi, rimborsi o prestazioni alternative. 		

COME FUNZIONA LA PROCEDURA DI GESTIONE SINISTRO?

Art. 3.1 – Tempistiche di denuncia del Sinistro

In caso di Sinistro, indipendentemente dalla propria responsabilità, il Contraente e/o l'Assicurato deve darne comunicazione alla Società di Gestione dei Sinistri entro 15 giorni da quando il Sinistro si è verificato o da quando il Contraente e/o l'Assicurato ne ha avuto conoscenza, ai sensi dell'art. 1913 c.c. In caso di omissione dolosa o colposa dell'obbligo di avviso da parte del Contraente e/o dell'Assicurato, la Compagnia ha il diritto rispettivamente di non pagare o di ridurre l'indennità in ragione del pregiudizio sofferto ai sensi dell'art. 1915 c.c.

Art. 3.2 – Procedura di Indennizzo e di Risarcimento Danni

La Società di Gestione dei Sinistri, a seguito della ricezione della documentazione completa comprovante il Sinistro e ogni circostanza ad esso relativo, provvederà a:

- indagare sulle circostanze e sulle modalità del Sinistro;
- verificare l'esattezza delle descrizioni e dichiarazioni risultanti dagli atti contrattuali;
- verificare se il Contraente e/o l'Assicurato hanno adempiuto agli obblighi loro spettanti;
- procedere alla valutazione del danno e delle spese.

Verificata l'operatività della garanzia e valutato il danno, la Compagnia, per mezzo della Società di Gestione dei Sinistri, provvederà al pagamento dell'indennizzo e/o del risarcimento entro 90 giorni da tali accertamenti. In caso di accertamento giudiziale del danno, il pagamento dell'indennizzo e/o del risarcimento resterà sospeso sino alla data di esecutività della sentenza.

Art. 3.3 – Gestione delle vertenze

Per le garanzie Responsabilità civile per danni a persone terze e per danni a cose di terzi, la Compagnia assume, fino a quando ne ha interesse, a nome dell'Assicurato la gestione

stragiudiziale e giudiziale delle vertenze, sia in sede civile che penale, aventi ad oggetto richieste di risarcimento danni avanzate dal danneggiato nei confronti dell'Assicurato, designando, ove occorra, legali o tecnici, ed avvalendosi di tutti i diritti e le azioni spettanti all'Assicurato stesso.

L'Assicurato è tenuto a prestare la propria collaborazione per permettere la gestione della vertenza e a comparire personalmente in giudizio ove la procedura lo richieda.

L'Assicurato deve trasmettere alla Società di Gestione dei Sinistri l'atto di citazione o qualunque atto giudiziario ricevuto in notificazione entro il termine di 10 (dieci) giorni dal ricevimento unitamente a tutti i documenti e gli elementi utili per la gestione della controversia e per la predisposizione delle difese tecnico giuridiche. **Nel caso in cui l'Assicurato non adempia a detti obblighi o incorra comunque nelle decadenze previste dalla Legge, la Compagnia si riserverà il diritto di non gestire la vertenza a nome dell'Assicurato**, al quale verranno restituiti tutti gli atti e i documenti, fermo restando il diritto della Compagnia a rivalersi sull'Assicurato del pregiudizio derivatole dall'inadempimento di tali obblighi.

Sono a carico della Compagnia le spese sostenute per resistere all'azione promossa contro l'Assicurato entro il limite di un importo pari ad un quarto del massimale stabilito in Polizza per il danno cui si riferisce la domanda. Qualora la somma dovuta al danneggiato superi detto massimale, le spese verranno ripartite fra la Compagnia e l'Assicurato in proporzione del rispettivo interesse. **La Compagnia non riconosce le spese incontrate dall'Assicurato per legali o tecnici che non siano da essa designati e non risponde di multe od ammende o sanzioni dovute dall'Assicurato a seguito della circolazione del Mezzo Assicurato e/o del Sinistro occorso, né delle spese di giustizia penale.**

INFORMATIVA SUL TRATTAMENTO DEI DATI PERSONALI

Ai sensi degli artt. 13 e 14 del reg. ue 2016/679 (di seguito denominata “normativa privacy”), ed in relazione ai dati personali, ivi compresi i dati di natura particolare (c.d. dati “sensibili”), acquisiti direttamente dall’interessato o tramite terzi, anche successivamente nel corso del rapporto instaurato con lo stesso e che formeranno oggetto di trattamento, informiamo di quanto segue:

1. Finalità del trattamento dei dati: il trattamento:

a) è diretto all’espletamento da parte della *compagnia* delle finalità di conclusione, gestione ed esecuzione dei contratti, nonché alla fornitura di servizi, prestazioni, prodotti assicurativi richiesti o previsti in favore dell’interessato, nonché ogni altra finalità connessa ad obblighi di legge, regolamenti, normativa comunitaria, antiterrorismo, nonché gestione, valutazione del rischio e controllo interno, e per finalità strettamente connesse alle attività assicurative fornite con conservazione degli stessi per il tempo strettamente necessario a conseguire tali finalità, nel rispetto dei termini prescrittivi di legge;

b) è diretto all’espletamento da parte della *compagnia* - per il tramite della *società di gestione dei sinistri* - delle finalità di gestione e liquidazione dei *sinistri* attinenti esclusivamente all’esercizio dell’attività assicurativa a cui la *compagnia* è autorizzata ai sensi delle vigenti disposizioni di legge;

c) è diretto all’espletamento da parte dell’*intermediario* delle finalità di emissione dei contratti basandosi su schemi predefiniti della *compagnia*.

2. Modalità del trattamento dei dati: il trattamento:

a) è composto da: elaborazione, compresi modifica, raffronto/interconnessione; utilizzo, comprese consultazione, comunicazione; conservazione cancellazione/distruzione; sicurezza/protezione, comprese accessibilità/confidenzialità, integrità;

b) è effettuato anche con l’ausilio di strumenti informatici e/o elettronici sia su supporto cartaceo e, comunque, mediante strumenti idonei a garantirne la sicurezza e la riservatezza; è svolto direttamente dall’organizzazione del titolare, dell’*intermediario* e della *società di gestione dei sinistri*, ciascuno nell’ambito della propria struttura, solo dal personale preposto alla gestione del rapporto di assicurazione in qualità di autorizzati del trattamento;

3. Conferimento dei dati:

ferma l’autonomia personale dell’interessato, il conferimento dei dati personali può essere:

a) richiesto per adempiere a disposizioni di legge, regolamento o normativa comunitaria (ad esempio, per antiterrorismo, casellario centrale infortuni);

b) richiesto per il perseguimento delle finalità di cui al punto 1.

4. Rifiuto di conferimento dei dati: l’eventuale rifiuto da parte dell’interessato di conferire i dati personali:

comporta l’impossibilità di concludere od eseguire correttamente i relativi contratti o di gestire regolarmente le richieste di servizi derivanti, le prestazioni e i prodotti assicurativi richiesti.

5. Comunicazioni dei dati:

alcuni dati personali dell’interessato possono o devono essere comunicati, per le finalità di cui al punto 1 e per essere sottoposti a trattamenti aventi le medesime finalità o obbligatori per legge, ad altri soggetti, quali società del gruppo e società di fiducia della compagnia e che svolgono per conto della stessa attività e servizi strettamente connessi al rapporto di assicurazione; assicuratori, coassicuratori e riassicuratori, mediatori di

assicurazione ed altri canali di acquisizione di contratti (ad esempio, banche), legali, periti, fornitori di assistenza (ad esempio, medici e personale tecnico), società di servizi cui siano affidati la gestione dei servizi di assistenza, nonché società di servizi informatici o di archiviazione, società di informazione commerciale per rischi finanziari, organismi associativi e consortili propri del settore assicurativo (ania), ivass, ministero dello sviluppo economico, consap, uci, commissione di vigilanza sui fondi pensione, ministero della salute, ministero del lavoro e della previdenza sociale ed altre banche dati, nei confronti delle quali la comunicazione dei dati è obbligatoria (ad esempio, ufficio italiano cambi, casellario centrale infortuni, motorizzazione civile e dei trasporti in concessione) ed altri enti pubblici. tali soggetti tratteranno i dati dell’interessato in qualità di autonomi titolari o responsabili del trattamento.

6. Diffusione dei dati:

i dati personali non sono soggetti a diffusione.

7. Trasferimento dei dati all’estero:

i dati personali dell’interessato possono, sempre per le finalità di cui al punto 1, essere comunicati a soggetti situati in paesi dell’unione europea e in paesi terzi rispetto all’unione europea, nel rispetto della normativa vigente ed in particolare se le previsioni del capo v reg. ue 679/2016 (artt. 44 e seguenti) sono tenute in considerazione e se il livello di protezione dei dati in questi paesi terzi soddisfa i requisiti del reg. ue 679/2016.

8. Diritti dell’interessato:

gli artt. dal 15 al 21 del reg. ue 679/2016 conferiscono all’interessato l’esercizio di una serie di diritti, tra cui quelli di:

a) ottenere dal titolare del trattamento dei dati la conferma dell’esistenza o meno di propri dati personali e la loro messa a disposizione in forma intelligibile, nonché conoscere l’elenco di tutti i soggetti, dietro richiesta, cui i dati personali vengono comunicati secondo quanto previsto all’art. 5, nonché nel caso di trasferimento dei dati ad un paese terzo, per ottenerne una copia di tali dati e l’indicazione del luogo ove sono disponibili;

b) di avere, in ogni momento, accesso ai propri dati e conoscenza dell’origine dei dati, nonché della logica, delle modalità e delle finalità su cui si basa il trattamento;

c) di ottenere la cancellazione, la trasformazione in forma anonima o il blocco dei dati trattati in violazione della legge, nonché l’aggiornamento, la rettificazione, la limitazione, la portabilità, se vi è interesse, l’integrazione dei dati;

d) di opporsi, per motivi legittimi, al trattamento stesso;

e) di revocare il consenso precedentemente fornito al trattamento dei dati, senza incidere sulla piena validità e liceità del trattamento effettuato anteriormente alla revoca.

Per esercitare i diritti di cui agli artt. 15-21 del reg. ue 2016/679, è possibile scrivere una comunicazione al titolare del trattamento dati e/o al responsabile della protezione dati (rpd): dpo@societegenerale-insurance.it. e’ inoltre possibile proporre reclamo all’autorità di controllo con riferimento allo stato membro in cui l’interessato risiede abitualmente, lavora o del luogo, ove si è verificata la presunta violazione.